



COMUNE DI ACERRA

Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999))

www.comune.acerra.na.it

Ordinanza n. 27 del 06/04/2020

Oggetto: Ulteriore misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - "Regolamentazione circolazione stradale arterie comunali divieti e limitazioni".

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19. “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 - *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure statali previamente adottate;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento”, con la quale all'art. 1 prevede “*Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute*”;

Preso atto che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 3 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure”, sono state confermate, tra l'altro, fino al 13 aprile 2020, le misure di contenimento e prevenzione disposte con le ordinanze di seguito riportate:

1. Ordinanza n.16 del 13 marzo 2020;
2. Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020;
3. Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020;
4. Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020;
5. Ordinanza n.23 del 25 marzo 2020;
6. Ordinanza n.24 del 25 marzo 2020;
7. Ordinanza n.25 del 28 marzo 2020;
8. Ordinanza n.26 del 31 marzo 2020.

Considerato che i report della Unità di Crisi attestano un trend ancora crescente dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend in incremento ha risentito di eventi quali il mancato rispetto del distanziamento sociale in cluster epidemici familiari o locali;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto legge n.19/2020, “ Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; (omissis)

Vista la nota del Vice Comandante della Polizia Municipale protocollo n. 28206 del 06/04/2020 dalla quale si evince che la molteplicità delle strade cittadine di collegamento con i paesi limitrofi non consente un efficace controllo dei veicoli in entrata e uscita da territorio comunale e pertanto, al fine di garantire efficaci controlli stradali, risulterebbe opportuno interdire il transito veicolare in entrata e uscita in alcune zone della città;

Rilevata la rapida evoluzione dell'epidemiologia nonché l'alto rischio di diffusione del Coronavirus COVID-19, responsabile della pandemia in atto, nonché l'altissima capacità di contagio dallo stesso espressa sia sul territorio nazionale che su quello regionale, ciò in considerazione dei dati statistici dell'epidemia in argomento;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite dalle Autorità statali e regionali con le precedenti ordinanze al fine di ridurre drasticamente all'interno del territorio del Comune di Acerra e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo;

Valutata l'esigenza, pertanto, a salvaguardia della salute pubblica, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando con azioni finalizzate a fronteggiare e contenere la propagazione dell'epidemia in atto nei comuni limitrofi;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, in particolare, l'art.32 che dispone ... *nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;*

Richiamato:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).";
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono:
 - comma 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. (...)

comma 4-bis. - I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione.

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

Con i poteri di Autorità sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 3, T.U.O.E.L. (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ORDINA

per le motivazioni suindicate che qui si intendono integralmente riportate, in via precauzionale:

1. con decorrenza dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020 sono confermate le misure di contenimento e prevenzione disposte con le seguenti ordinanze:
 - 1.1. Ordinanza n. 18 del 26/03/2020 - Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2020 - Sospensione del mercato settimanale. Proroga dell'efficacia;
 - 1.2. Ordinanza n. 19 del 26/03/2020 - Ulteriore misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza n. 16 del 15/03/2020 - Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali. Proroga dell'efficacia;
 - 1.3. Ordinanza n. 21 del 30/03/2020 - Ulteriore misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza sindacale n. 20 del 27/03/2020 “Regolamentazione circolazione stradale arterie comunali divieti e limitazioni”. - Rettifica;
2. a partire **dal giorno 7/04/2020**, e comunque a segnaletica stradale installata, **fino al 13 aprile 2020**, l'interdizione temporanea al traffico veicolare in entrata e uscita, mediante apposizione di barriere New Jersey in calcestruzzo, idoneamente segnalate con dispositivi luminosi previsti dal C.d.S., delle seguenti strade comunali:
 - Via Diaz, altezza incrocio con Via Giovanni Paolo II;
 - Via Filangieri, altezza incrocio con Via A. Diaz;
 - Via Caracciolo, altezza incrocio con Via A. Diaz;
 - Via Caccioppoli, altezza incrocio con Via A. Diaz;
3. con la medesima tempistica la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare di seguito riportata:
 - 3.1. Via Filangieri, Via Caracciolo e Via Caccioppoli: strade senza uscita con accesso da Via Minghetti e chiusura temporanea in corrispondenza di Via Diaz;
 - 3.2. la circolazione a senso unico alternato, con diritto di precedenza per i veicoli diretti a Via Minghetti, per i residenti nelle Via Filangieri, Via Caracciolo e Via Caccioppoli;
 - 3.3. ai veicoli provenienti da Via Filangieri, Via Caracciolo e Via Caccioppoli diretti su Via A. Diaz, di proseguire per Via Minghetti, Via Colasanto, Via Traetta, Via Cimarsa, Corso di Vittorio e/o Via Brindisi e in infine su Via Diaz;
 - 3.4. la circolazione a senso unico alternato su Via Minghetti, nel tratto compreso tra Via Caracciolo e Via Colasanto.

INCARICA

in riferimento alla regolamentazione della circolazione stradale sulle arterie comunali in argomento, quali divieti, limitazioni e discipline di traffico, il Dirigente e il Vice Comandante della

Polizia Municipale locale:

- di verificare che sia collocata apposita segnaletica stradale, conformemente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e coerentemente alla presente ordinanza di istituzione del provvedimento per i soli tratti stradali e le aree in essa indicate, con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;
- di provvedere a coprire la segnaletica stradale in contrasto con quella prescritta dalla presente ordinanza.

OBBLIGA

il Vice Comandante della Polizia Municipale locale a vigilare affinché sia sempre mantenuta in perfetta efficienza la suddetta segnaletica, secondo le vigenti disposizioni di legge, per il periodo interessato;

INDIVIDUA

quale Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. gg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, il Dirigente della Polizia Municipale Ing. Vito Ascoli (pec: vito.ascoli@pec.comuneacerra.it) a cui devono essere trasmesse eventuali comunicazioni.

DISPONE

che, in caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, il Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, potrà consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne ulteriori a limitazione della circolazione stradale, in particolare potrà disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada D.lgs. n. 285 del 30/4/92 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. N. 495 del 16/12/92, e loro successive modifiche, che gli organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte;

che sia data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione di manifesti murali sull'intero territorio comunale;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

che la presente ordinanza sia notificata a tutti gli operatori commerciali del mercato settimanale;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Napoli,
- alla Regione Campania,
- all'Unità di Crisi Regionale COVID-19,
- all'Unità di Soccorso del 118,
- al Comando Vigili del Fuoco di Napoli,
- al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA2 Nord,
- al locale Commissariato della Polizia di Stato,
- alla Stazione dei Carabinieri di Acerra,

- al Comando della Polizia Municipale locale.

AVVERTE

La presente Ordinanza, per il periodo dell'emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale, è in deroga ad ogni altro provvedimento vigente;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza municipale, Acerra 06/04/2020

Vice Comandante della Polizia Municipale
Cap. Domenico De Sena

IL SINDACO
Raffaele LETTIERI